

Quando votare	Entro il terzo quadrimestre dell'anno in cui il C.D. Scade Proclamazione entro il 31 dicembre dello stesso anno
Quando convocare	Entro il terzo quadrimestre dell'anno in cui il C.D. Scade Tra la delibera di indizione e la data della PRIMA votazione devono passare non meno di 30 giorni e non più di 60 giorni
Chi convoca	Il Presidente del C.D. Uscente
Chi convocare	Tutti gli iscritti nel momento della DELIBERA delle indizioni compresi i sospesi ed i morosi
Chi vota oltre ai convocati	Il collega iscritto per la prima volta successivamente alla convocazione in deroga a tempi e modalità di convocazione.
Quando convocare	Almeno 20 giorni prima della prima convocazione
Come convocare	Via PEC o in via residuale per posta prioritaria (no invio massivo)
Numero convocazioni per votazioni e validità	Tre convocazioni Prima: quorum per la validità: 2/5 iscritti Seconda: quorum per la validità: 1/5 iscritti Terza: quorum per la validità qualunque numero Le tre assemblee di convocazione devono svolgersi in 40 giorni Le tre assemblee possono essere convocate anche contestualmente Al termine di ogni tornata elettorale il Presidente di seggio valutato l'eventuale mancato raggiungimento del quorum dichiara non valida la tornata e pubblica sul portale il mancato raggiungimento. Nel caso in cui non è possibile costituire il Seggio elettorale si procede alla seconda convocazione dandone informazione sul sito
Durata votazione	OGNI convocazione ha durata minima di due giorni e massimo di cinque giorni CONSECUTIVI di cui almeno uno festivo. Se OPI > 5000 iscritti il numero minimo di giorni è tre (3) Di conseguenza, ad eccezione del caso relativo al numero di iscritti inferiore a cinquemila, rientra nella discrezionalità dell'Ordine medesimo prevedere una durata delle convocazioni che vada da un minimo di due ad un massimo di cinque giorni, purchè uno festivo. Non vi sono, inoltre, all'interno del regolamento disposizioni ostative alla previsione di una durata temporale diversa tra le tre convocazioni. (Es. 1° e 2° convocazione di 2 giornate e 3 convocazione di 4 giornate)
Dove votare	Anche in più sedi ma con SEGGIO UNICO itinerante
Cosa deve contenere la convocazione (elementi minimi)	Sede o sedi, giorni, ora di inizio e di fine di ogni giorno, componenti Ordine uscenti, se il voto è cartaceo o telematico in presenza, che il risultato di voto può essere contestato alla CEEPS istituita presso il Ministero della salute entro 30 giorni
Cosa pubblicare e quando sul sito dell'Ordine?	L'avviso di convocazione mandato agli iscritti deve essere altresì pubblicato sul sito dell'Ordine e della FNOPI almeno 20 giorni prima della prima convocazione. Le liste presentate o singole candidature (vedi avanti) devono essere pubblicate sul sito dell'Ordine con nome, candidati ed

	<p>eventuale logo in caso di lista ENTRO 10 giorni dalla prima convocazione. Se ci sono omonimie sarà l'Ordine ad indicare la data di nascita.</p> <p>l'Ordine DEVE riservare nel proprio sito uno spazio alla propaganda elettorale (il programma che ufficialmente i singoli o le liste presenteranno all'Ordine sotto la propria personale responsabilità con FIRMA di un candidato per sé stesso se singola candidatura o referente di lista per la presentazione della lista) a partire dal giorno dopo la pubblicazione delle liste e fino a 24 ore prima l'inizio delle votazioni. Se ci sono più votazioni lo spazio ritorna visibile il giorno dopo la seduta non valida e si oscura 24 ore prima l'inizio delle votazioni.</p> <p>Si pubblica sul sito anche il mancato raggiungimento del quorum delle prime due votazioni</p>
<p>Cosa inserire nella delibera di indizione votazioni</p>	<p>Numero giorni convocazioni con date, orari, sede o sedi. Se il voto è cartaceo o telematico in presenza. Quali mezzi e decisioni si attueranno per garantire la segretezza del voto (es apposite cabine) Impegno di spesa (es. rimborso componenti seggio, affitto sedi etc) L'individuazione di un esperto informatico nel caso di voto telematico in presenza che deve presenziare a tutte le giornate di voto</p> <ul style="list-style-type: none"> - di inviare a tutti gli iscritti all'albo alla data odierna l'avviso di convocazione contenente le indicazioni di cui all'art. 3 del Regolamento - di inviare tempestivamente alla FNOPI copia dell'avviso di convocazione comunque almeno 20 giorni prima della data di inizio delle votazioni - di disporre tempestivamente la pubblicazione della presente Delibera sul sito dell'OPI - di disporre che gli Uffici dell'OPI ricevano le candidature singole ovvero le liste elettorali a partire dal giorno successivo alla data della pubblicazione della presente Delibera e sino al 10° giorno antecedente la data della prima convocazione - di disporre che il Presidente, o un suo delegato, verifichi tempestivamente e comunque entro e non oltre la giornata lavorativa la regolarità della candidatura e comunichi al singolo candidato o al referente della lista l'ammissione o l'esclusione motivata della candidatura singola o dell'intera lista. - di disporre che le candidature e le liste ammesse vengano pubblicate tempestivamente sul sito dell'Ordine - di disporre che sul sito dell'Ordine si attivi uno spazio destinato alla diffusione dei programmi e intendimenti dei candidati e delle liste ammesse alla votazione, spazio fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle candidature e delle liste sino alle 24 ore antecedenti all'inizio della votazione - di disporre che le firme sulle candidature singole o di liste vengano autenticate dal Presidente (o dal delegato sig. _____ - è obbligatorio indicare il nominativo del delegato)

	<ul style="list-style-type: none"> - di nominare responsabile della verifica delle candidature e delle liste il Presidente (ovvero il suo delegato – indicare il nome) - di nominare responsabile della sezione del sito dedicata alla campagna elettorale il sig. _____ - di disporre che gli Uffici dell’OPI predispongano l’elenco nominativo di tutti i candidati singoli o di lista con indicazione del genere, della data di nascita e della data di iscrizione all’albo da consegnare al Presidente della Commissione elettorale (di seggio) - di disporre che il personale amministrativo dell’OPI in sede elettorale verifichi l’identità dell’elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registri la presenza al voto con l’apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegni una matita copiativa e le schede elettorali recanti il timbro dell’Ordine Provinciale - di attivare apposito spazio sul sito dell’Ordine denominato ‘Speciale elezioni’
Chi votare	Solo gli infermieri iscritti all’Albo che abbiano presentato la loro candidatura singolarmente o tramite una lista
Caratteristiche della lista	<p>La lista deve essere composta da un numero di candidati pari a quello previsto per l’organo da eleggere. Non ci si può candidare in più di una lista. I candidati devono specificare in quale organo si candidano (direttivo, revisori, commissioni) La lista deve avere almeno 1/3 di genere rappresentativo (maschile o femminile) La lista deve avere un referente e deve essere sottoscritta da un numero di colleghi sostenitori pari al numero dei componenti degli organi da eleggere nonché sottoscritte dai candidati e corredate da copie documenti identità di tutti i firmatari. Premesso che l’indirizzo PEC (Indirizzo digitale) è un obbligo per tutti i professionisti iscritti all’albo e a maggior ragione per chi si candida a gestire un Ordine professionale, la mancanza dell’indicazione della PEC non è motivo di non accettazione della lista. Si ritiene comunque necessario, per motivi amministrativi di correttezza delle reciproche comunicazioni, che il rappresentante di lista fornisca la PEC.</p> <p>La lista DEVE AVERE un nome e PUO’ avere un logo. Il logo OPI NON PUO’ essere usato. Il Nome deve essere rispettoso al Codice deontologico</p>
Quale è il termine iniziale per presentare le liste?	<p>In assenza di una disposizione specifica sul termine di presentazione iniziale delle liste elettorali, si ritiene che questo possa essere fatto coincidere con il giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera di indizione delle procedure elettorali. La pubblicazione di tale delibera sulla sezione “speciale elezioni” dei siti istituzionali degli Ordini porta a conoscenza, infatti, della generalità degli aventi diritto, dell’attivazione delle procedure volte al rinnovo degli organi di governo. Di talché, si ritiene che,</p>

	gli OPI possono procedere al ricevimento delle candidature già a partire da tale data.
I sostenitori dei candidati della lista devono essere iscritti allo stesso albo di coloro che sostengono?	Visto il DM e il Regolamento FNOPI, si evince che relativamente ai sostenitori si richiede solo il requisito dell'iscrizione all'albo. I sostenitori, quindi, non devono essere iscritti allo stesso albo di coloro che sostengono.
Caratteristiche della singola candidatura	Deve essere sottoscritta da un numero di colleghi sostenitori pari ai componenti dell'organo per il quale si è candidati nonché sottoscritta dal singolo candidato e corredata da copie documenti identità di tutti i firmatari. Premesso che l'indirizzo PEC (Indirizzo digitale) è un obbligo per tutti i professionisti iscritti all'albo e a maggior ragione per chi si candida a gestire un Ordine professionale, la mancanza dell'indicazione della PEC non è motivo di non accettazione della lista. Si ritiene comunque necessario, per motivi amministrativi di correttezza delle reciproche comunicazioni, che il singolo candidato fornisca la PEC.
Ammissioni della lista e delle singole candidature. Modi e tempi	<p>Il Presidente uscente, o suo delegato, autenticano la lista o le singole candidature controllando che i firmatari siano iscritti regolarmente all'Ordine. Le liste e le singole candidature vanno depositate via PEC o A MANO entro le ore 10:00 del decimo giorno antecedente la data della prima convocazione di voto.</p> <p>Laddove l'invio mediante posta elettronica certificata non vada a buon fine per cause imputabili alla casella p.e.c. (come nel caso della casella piena) dell'Ordine destinatario, le candidature, ove si dimostri che siano state regolarmente inviate entro i termini previsti dal Regolamento sulle procedure elettorali FNOPI, dovranno essere comunque acquisite ai fini della valutazione dall'OPI di riferimento.</p> <p>È, infatti, dovere dell'Ordine titolare dell'<i>account</i> di posta elettronica certificata assicurarsi del corretto funzionamento dello stesso attraverso un controllo costante dell'<i>account</i> medesimo.</p> <p>Dovere che assume particolare rilevanza durante le procedure di rinnovo elettorale.</p> <p>Le liste che non contengono i nominativi dei due Infermieri pediatrici nel Consiglio Direttivo e/o che non contengono la Commissione d'Albo per Infermieri pediatrici sono ammesse.</p> <p>Una volta depositata la lista non potrà più subire variazioni</p> <p>Il candidato singolo o il referente della lista, con firma e assunzione di responsabilità, può presentare programma elettorale che l'Ordine DEVE pubblicare (vedi sopra)</p>
Obbligatorietà della costituzione delle Commissioni d'albo	Gli organi legislativamente previsti sono Consiglio direttivo, Commissione d'albo infermieri, Commissione d'albo infermieri pediatrici e CRC. Per la Commissione albo per infermieri pediatrici il DM del Ministero della salute prevede espressamente che nel caso in cui non ci siano candidature (singole o di lista) e quindi non si possa comporre questo organo, l'Ordine possa

	funzionare ugualmente con il meccanismo di reclutamento dell'iscritto sorteggiato dall'albo degli Infermieri pediatrici.
Ipotesi di non costituzione della Commissione d'albo infermieri pediatrici	Laddove non venisse costituita la Commissione d'albo di Infermieri pediatrici, le relative attribuzioni spetteranno al Consiglio Direttivo dell'Ordine, <u>integrato</u> da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all'albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell'Ordine stesso che si aggiunge, dunque, al numero dei componenti del Consiglio Direttivo come costituito. Il membro aggiunto viene convocato solo per le attività inerenti le attribuzioni della Commissione d'Albo infermieri pediatrici
Numero di componenti delle Commissioni di albo	Il numero di componenti delle Commissioni di albo è calcolato commisurandolo al numero degli iscritti agli specifici albi (Infermieri e Infermieri pediatrici): Fino a 1500 iscritti – 5 componenti Da 1500 a 3000 iscritti – 7 componenti Oltre i 3000 iscritti – 9 componenti
Pubblicazione delle candidature	Le liste presentate o singole candidature (vedi avanti) sono pubblicate sul sito dell'Ordine con nome, candidati ed eventuale logo, in caso di lista, ENTRO 10 giorni dalla prima convocazione. Se ci sono omonimie sarà l'Ordine ad indicare la data di nascita
Seggio Elettorale – da chi è composto?	I 3 colleghi più anziani presenti all'assemblea elettorale e il più giovane con funzioni di segretario. Non possono essere né membri uscenti né candidati né sostenitori. I 3 colleghi anziani individuati eleggono il Presidente di seggio Devono essere individuati anche 4 componenti supplenti con gli stessi criteri utilizzati per i componenti effettivi
Voto telematico in presenza - indicazioni	Nel caso di scelta del voto telematico in presenza deve essere individuato un responsabile informatico che deve presenziare a tutte le giornate di voto – per le caratteristiche tecniche non sintetizzabili si rimanda al regolamento art 9
Quando passare alla prossima convocazione?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso in cui non sia possibile costituire il seggio elettorale il Presidente uscente redige apposito verbale e rimanda alla prossima convocazione. 2. Quando non si sia raggiunto il quorum elettorale previsto dal Regolamento per le singole convocazioni, il seggio elettorale, dopo aver predisposto apposito verbale, rinvia alla convocazione successiva.
Cosa osservare durante le votazioni	Cabine che garantiscono la segretezza Il Presidente di seggio controlla che le urne (una per ogni organo da eleggere) siano vuote. In ogni seggio elenco singole candidature e liste FIRMATE e CERTIFICATE dal Presidente uscente e nessun'altro documento di nessuna natura e contenuto. Nel seggio elettorale possono sostare oltre agli elettori per numero di cabina e per il solo tempo del voto: seggio, il personale

	<p>amministrativo Ordine, responsabile informatico e se previsto, eventuale personale addetto alla sicurezza.</p> <p>Gli elettori con impedimenti fisici possono avere un accompagnatore. Se l'impedimento non è evidente o noto al presidente di Seggio serve specifica certificazione che indichi la necessità di un accompagnatore per votare.</p>
Schede e registrazione	<p>La registrazione che avviene dietro presentazione di documento identità e controllo dell'iscrizione può essere facilitata dall'aiuto degli amministrativi dell'Ordine</p> <p>Si consegna una matita copiativa</p> <p>Le schede devono avere il timbro Ordine</p> <p>Schede bianche per Consiglio Direttivo e Commissioni di albo e Gialle per i Revisori dei conti</p>
Come si esprime il voto	<p>Nome di lista OPPURE intero elenco dei componenti della lista</p> <p>Nome del singolo candidato</p> <p>Un solo nome o più nomi tra quelli candidati nelle varie liste o singolarmente</p>
Nullità del voto	<p>Segni distintivi sulle schede, utilizzo di schede non originali, non utilizzo della matita copiativa. Decide comunque il Presidente insieme agli scrutatori annotando ogni opportuna decisione nello specifico verbale</p>
Cosa verificare al termine di ogni giornata di votazione	<p>Il Presidente del seggio controlla gli strumenti di segretezza del voto adottati con precedente delibera del CD.</p> <p>Il Presidente di seggio all'ora convenuta chiude e sigilla le aperture e gli accessi alla sala con nastro di carta e timbro Ordine unitamente alle urne e ai plichi contenuti ogni materiale con firma di tutto il seggio e chiunque voglia apporre la propria.</p> <p>Nel caso di sedi itineranti il Presidente di Seggio garantirà lo spostamento verso la sede secondaria e al termine porterà tutto nella sede primaria.</p>
Scrutinio e post voto	<p>Lo scrutinio può avvenire il giorno dopo l'ultima giornata di votazioni e durare più giorni con l'attenzione di cui al punto precedente. Le schede scrutinate sono conservate per 180 gg. Le nulle e le contestate sono conservate per 4 anni</p> <p>Se voto elettronico in presenza il Presidente di seggio dichiara i risultati elaborati. Se cartaceo, verifica il conteggio tra votanti e schede.</p> <p>A parità di voti viene eletto il più giovane iscritto (ovvero in relazione alla data della deliberazione di iscrizione all'Ordine, in secondo luogo, alla data dell'abilitazione professionale in terzo luogo all'età anagrafica).</p>
Eventuale partecipazione di terzi alle operazioni elettorali	<p>L'eventuale partecipazione dei referenti di lista o dei candidati singoli è ammessa da parte della commissione elettorale. Si precisa che tale partecipazione è comunque limitata alla sola presenza osservativa.</p>
Notifica risultati	<p>I risultati elettorali sono notificati agli eletti ed alle amministrazioni di riferimento da parte del Presidente del seggio e contestualmente si procede alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine.</p>

Attività ordinaria dell'Ente durante le elezioni	Relativamente all'attività ordinaria dell'Ente questa deve essere assicurata anche durante il periodo elettorale intercorrente tra l'indizione delle elezioni e la costituzione dei nuovi Organi
Dopo la proclamazione, primi adempimenti	Entro 8 giorni gli organi eletti si riuniscono su convocazione del componente più anziano di età per la distribuzione delle cariche.

5° agosto 2024